



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA DI CONCESSIONE DI SERVIZI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY, DELLA BIOCAFFETTERIA-CAFFÈ LETTERARIO DEL CASTELLO E DELLA FORESTERIA PRESSO LA EX SEDE MUNICIPALE SITA IN PIAZZA CASTELLO – CIG B4108FDFA7

Premessa

Il presente “Disciplinare-Lettera invito” regola il funzionamento dei relativi istituti previsti nella procedura telematica, mediante l’applicativo “Asmecom” per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 36/2023, di gestione della Community Library del Comune di Andrano, dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito al piano terra del Castello, da adibire a Biocaffetteria – Caffè Letterario, e dei servizi di ricettività presso la ex Sede Municipale, nel contesto della promozione culturale e turistica del territorio e della comunità locale, da inserire nei percorsi turistici di carattere culturale, religioso o convegnistico unitamente al servizio di Community Library (Biblioteca di Comunità) e di Biocaffetteria. Gli operatori economici potranno presentare apposita offerta mediante la piattaforma telematica “Asmecom”, intendendosi con l’avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La presente procedura negoziata è svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://andrano.Asmecom.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del D.lgs. 36/2023, di seguito Codice.

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 10 del Codice, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n.36/2023 e dei suoi atti di attuazione, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

parità di trattamento tra gli operatori economici;

trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

standardizzazione dei documenti;

comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;

comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;

segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la procedura di gara in altra modalità.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Norme Tecniche di utilizzo disponibile al link: https://crea.Asmecomm.it/norme_tecniche.php che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso in piattaforma.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e al link: https://crea.Asmecomm.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS
avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14;

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare le offerte è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione al portale, da effettuare tramite l'apposita sezione Registrazione operatore economico visualizzabile in Homepage. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Lettera invito -Disciplinare di gara;

Capitolato e planimetrie (allegato 2) – già allegato all'Avviso Pubblico informativo

Piano Economico Finanziario Concessione (allegato 3) - già allegato all'Avviso Pubblico informativo

Modello domanda di partecipazione (allegato 4);

Modello Offerta economica (allegato 5);

Modello Offerta tecnica (allegato 6);

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del d.lgs.n. 36/2023 (allegato 7);

Schema di contratto (Allegato 8);

dichiarazione di avalimento (Allegato 9)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito del Comune di Andrano all'indirizzo <https://www.comune.andrano.le.it/> e sulla piattaforma Asmecommm.

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario cliccare sul comando Formula Quesito rinvenibile nel Pannello di partecipazione. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Asmecommm e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, ed al sorteggio di cui al successivo articolo 11, avvengono presso la Piattaforma.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs 36/2023, di gestione della Community Library del Comune di Andrano, dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito al piano terra del Castello, da adibire a Biocaffetteria – Caffè Letterario, e dei servizi di ricettività presso la ex Sede Municipale, nel contesto della promozione culturale e turistica del territorio e della comunità locale, da inserire nei percorsi turistici di carattere culturale, religioso o convegnistico unitamente al servizio di Community Library (Biblioteca di Comunità) e di Biocaffetteria.

CPV prevalente: 92511000-6 alla voce "Servizi di biblioteche"

La gestione dei servizi e delle strutture deve essere orientata, secondo la finalità delle stesse, al soddisfacimento dei diversi interessi pubblici coinvolti, di seguito elencati, senza possibilità di modifica della destinazione d'uso di servizio pubblico:

Promozione della Cultura e dell'Istruzione: La Biblioteca di Comunità favorisce l'accesso gratuito a libri, risorse educative e culturali, promuovendo la lettura, l'apprendimento continuo e la formazione culturale dei cittadini.

Integrazione Sociale e Comunitaria: Il Caffè Letterario offre uno spazio di incontro e scambio culturale, incentivando la socializzazione, il dialogo e la coesione sociale tra i membri della comunità.

Sviluppo Economico Locale: L'attivazione di una Foresteria può attrarre turisti e visitatori, contribuendo allo sviluppo economico locale attraverso l'aumento delle presenze e delle spese sul territorio.

Inclusione e Accessibilità: Tali spazi possono essere progettati per essere accessibili a tutti, inclusi anziani, persone con disabilità e famiglie, garantendo l'inclusione sociale e l'accesso universale ai servizi.

Promozione del Turismo Culturale: La presenza della Biblioteca e del Caffè Letterario può arricchire l'offerta turistica, attirando visitatori interessati a esperienze culturali e intellettuali, migliorando l'immagine del comune come destinazione culturale.

Supporto alla Creatività e all'Innovazione: Gli spazi possono ospitare eventi culturali, laboratori creativi, presentazioni di libri, dibattiti e altre attività che stimolano la creatività e l'innovazione nella comunità.

Valorizzazione del Patrimonio Locale: Attraverso mostre, incontri e altre attività culturali, si può valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale locale, rafforzando l'identità e il senso di appartenenza alla comunità.

SUDDIVISIONI IN LOTTI.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n 36/2023, la concessione è costituita da un unico lotto poiché la suddivisione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dei servizi: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei servizi da prestare. Per la quantità e tipologia di prestazioni richieste la concessione garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Descrizione servizi/beni

A) Community Library

Servizio "base" della Biblioteca su tutto ciò che è strettamente attinente al libro, così come riportato nel Capitolato speciale (Allegato 2), oltre ai servizi "speciali" e "tecnologici innovativi", anch'essi analiticamente descritti nel predetto Capitolato.

B) Servizio Biocaffetteria – Caffè Letterario

Servizio di Gestione di punto degustazione (Biocaffetteria) con annessa area pertinenziale (Atrio) all'interno del Castello nonché di un'area esterna e adiacente al Castello per la collocazione di eventuali pedane e

tavolini. Il servizio Biocaffetteria dovrà puntare sugli aspetti naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici del territorio dei Comuni facenti parte del Parco Costa Otranto-Santa Maria di Leuca. Il servizio bar-caffetteria sarà integrato e opererà in stretta sinergia con la Biblioteca comunale, assumendo la forma di un Caffè Letterario. Questo spazio sarà concepito non solo come luogo di ristoro, ma anche come un punto di incontro culturale, dove gli amanti della lettura potranno godere di un ambiente accogliente per scambiarsi idee, partecipare a eventi letterari e immergersi nella cultura. La gestione integrata di bar-caffetteria, biblioteca e foresteria avrà l'obiettivo di creare un'esperienza unica, nell'ambito di un'offerta integrata assolvendo alla funzione di promuovere e favorire la coesione sociale e lo sviluppo locale. Le condizioni della gestione sono riportate nel Capitolato speciale.

C) Servizi di ricettività presso la ex Sede Municipale

L'affidamento del Servizio di Gestione dell'immobile sito in Piazza Castello, da adibire a Foresteria, servizio assimilabile alla tipologia "Ostello per escursionisti." così come individuato dalla Legge regionale 11 febbraio 1999 n. 11 recante la "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

La Foresteria dovrà consentire il soggiorno ed il pernottamento di turisti e visitatori, con particolare attenzione all'accoglienza culturale e religiosa, e svolgimento di attività di formazione, accoglienza, informazione e distribuzione del relativo materiale informativo, apertura della struttura, vendita di gadget, pubblicazioni e materiale promozionale realizzato dal Comune di Andrano ed altri partner pubblici e/o privati.

4. IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione stimato per il contratto di affidamento del servizio, come meglio specificato nel piano economico e finanziario, è determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, ed è pari a € 1.013.114,75 (un milionetredicimilacentottantadue/75) al netto dell'IVA per tutta la durata della concessione pari ad anni sei.

La concessione è accordata a titolo oneroso, con un canone annuo fissato a 4.800,00 euro, posto a base d'asta, fatto salvo il diverso e più alto importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara. Il pagamento del canone sarà effettuato in due rate semestrali, da corrispondere rispettivamente entro 60 giorni e 200 giorni dalla data di stipula del contratto. Per gli anni successivi, le stesse scadenze temporali saranno mantenute.

Al fine di agevolare il Concessionario nell'affrontare le spese necessarie per dotare gli ambienti della caffetteria e della foresteria degli arredi, delle dotazioni e delle attrezzature necessarie, è previsto che il pagamento del canone inizi a decorrere dalla terza annualità. Pertanto, il valore complessivo del canone che sarà incassato dal Comune nel corso della concessione sarà pari a 19.200,00 euro, fatto salvo il diverso importo derivante dall'offerta economica aggiudicataria.

5. DURATA

La concessione oggetto del presente avviso avrà la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (o della data di consegna in caso di esecuzione anticipata) stipulato con il Comune.

OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di concessione del servizio non è oggetto di proroga ai sensi del 178, comma 5 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 192, comma 1, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 65 e all'art. 65 ss.mm.ii.

invitati alla procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65 del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65 del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65 del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla procedura, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi cinque anni:

di almeno n. 1 servizio bibliotecario analogo a quello oggetto della presente procedura (attività di gestione e valorizzazione di biblioteche) in favore di Amministrazioni/Enti Pubblici e/o privati, per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il possesso del requisito è richiesto in quanto consente di individuare oggettivamente la rilevanza ed importanza dell'esperienza pregressa.

di almeno n. 1 servizio, in proprio o per conto terzi, nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno 12 mesi consecutivi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il possesso del requisito è richiesto in quanto consente di individuare oggettivamente la rilevanza ed importanza dell'esperienza pregressa.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti ed ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 6 deve essere posseduto da:

Ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire;

Ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti di cui al precedente punto 3.2 (requisiti di capacità tecnica e professionale) devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalla/dalle mandante/mandanti in relazione alle rispettive prestazioni effettuate.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto precedente deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve: a) Possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) Possedere i requisiti di cui all'articolo 3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBCONCESSIONE

È tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subconcessione, subaffidamento totale o parziale, a pena di esclusione, con riferimento alle attività di gestione dei servizi in oggetto.

L'aggiudicatario non potrà, pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva, cedere ad altri, in tutto o in parte, il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le medesime tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata si potrà partecipare ad un SOPRALLUOGO PREVENTIVO ALLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA a cui conseguirà avvenuto rilascio da parte del Committente dell'attestato di avvenuto sopralluogo sul sito ove devono svolgersi i servizi.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del 16.07.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto negli articoli precedenti.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo <https://andrano.Asmecomm.it/>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link <https://andrano.Asmecomm.it/register.php> secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di utilizzo.

Con la registrazione al Portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara di interesse, l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà

proporre la propria candidatura cliccando sul tasto *Partecipa*. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate. È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Dopo aver cliccato sul tasto *Partecipa*, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto *Aggiungi partecipante* al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

Codice Fiscale dell'Azienda

Ragione Sociale

Identificativo Fiscale Estero (eventuale)

Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto *Carica la documentazione* che comparirà sulle icone raffiguranti le Buste telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta.

Le Buste sono di tre tipi:

Busta A - Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consozi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consoziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non redatti in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le

omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a sette giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione - redatta preferibilmente secondo il Modello domanda di partecipazione (Allegato 3) che include le dichiarazioni integrative - e la documentazione amministrativa deve essere inserita nella **Busta A – Documentazione amministrativa**.

Modalità di caricamento della Busta A – Documentazione amministrativa

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa è necessario cliccare sul tasto *Carica documentazione* in corrispondenza della relativa Busta A – Documentazione amministrativa.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta A – Documentazione amministrativa la seguente documentazione:

modello Domanda di partecipazione (Allegato 4);

eventuale dichiarazione in caso di avvalimento (Allegato 9);

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del d.lgs.n. 36/2023 (allegato 7);

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato Modello domanda di partecipazione che include le dichiarazioni integrative.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65 del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.);
di non partecipare alla medesima procedura in altra forma singola o associata;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico si cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99
di essere a conoscenza che il comune di Andrano si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. . La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011; ai sensi della l. n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera e):
dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e coloro che — dipendenti dell'amministrazione interessata— saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;
ovvero (in alternativa al precedente paragrafo)

dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e coloro che — dipendenti dell'amministrazione interessata — saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità ;
dichiarazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, nonché di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
di essere a conoscenza che i dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo n.196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa presente nella documentazione di gara di cui al paragrafo 2.1. sub 14) del presente disciplinare;
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri (esempio: indirizzo di posta elettronica), ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice);

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 5, lettera b) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Allegati alla domanda di partecipazione vanno inserite le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.6. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avvalimento resa attraverso l'apposito Modello dichiarazione integrativa di avvalimento; il contratto di avvalimento

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13. DGUE.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE - **esclusivamente in modalità on line utilizzando il compilatore automatico presente sulla Piattaforma** e seguendo le indicazioni tecniche presenti nelle *Norme Tecniche di Utilizzo* presenti sulla Piattaforma stessa. Il concorrente, inoltre, presenta per ciascuna ausiliaria il Documento di Gara Unico Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente Paragrafo 10 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica nella **Busta B – Offerta Tecnica**, secondo le modalità di cui al presente punto.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve prevedere l'articolazione degli elementi premianti come indicati nella tabella riportata nel successivo paragrafo secondo i relativi criteri di valutazione dell'offerta tecnica ivi individuati.

Il concorrente dovrà inserire nella Busta B – Offerta Tecnica la **PROPOSTA PROGETTUALE** relativa ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto.

La **PROPOSTA PROGETTUALE** dovrà essere predisposta secondo le indicazioni fornite nei paragrafi relativi ai criteri.

All'interno dell'offerta tecnica non devono essere presenti dati o elementi riconducibili all'offerta economica. L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura negoziata**, le caratteristiche minime stabilite nel progetto, nel rispetto del principio di equivalenza e le specifiche tecniche in esso contenute nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

N.B. L'offerta proposta per i criteri di valutazione individuati è a totale carico del concorrente che nulla potrà pretendere in termini di costi dall'Amministrazione concedente. L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare complessivamente la congruità. Tutte le proposte migliorative indicate dall'offerente per i criteri di valutazione della presente procedura, in caso di aggiudicazione, dovranno essere concretamente eseguibili dal concorrente medesimo e coerenti con il relativo piano economico finanziario, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima.

Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità delle prestazioni offerte anche con riferimento ai contenuti prestazionali migliorativi offerti, pena l'applicazione delle relative penali, clausole risolutive espresse ovvero decadenza secondo quanto indicato nello schema di convenzione.

15. OFFERTA ECONOMICA.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno della **Busta C – Offerta economica** utilizzando il modello Allegato 5 secondo le modalità di cui al presente punto.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14, deve indicare, a **pena di esclusione**, i seguenti elementi:

il rialzo percentuale sarà applicato su quota parte del canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione, che è fissato complessivamente in euro **4.800 €** (quattromilaottocento) come indicato nell'art.4 del presente Disciplinare;

N.B. Non sono ammesse offerte economiche inferiori al canone di cui sopra;

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti all'impresa si intendono i costi ex legge sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche ed all'entità della concessione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza, sanitari, DPI individuali, redazione ed elaborazione del DVR;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della procedura è vincolante per l'operatore economico concorrente. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla procedura e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

È facoltà dell'Amministrazione aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri discrezionali di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi di seguito indicati con l'attribuzione di max punti 90 complessivi.

Nel dettaglio, la valutazione dei fattori riguarderà i seguenti criteri:

CRITERIO 1: Qualità del progetto di gestione e conduzione dei servizi Metodologia di gestione della biblioteca Organizzazione di laboratori didattici ed eventi culturali Estensione degli orari di apertura al pubblico e ricchezza del calendario di aperture straordinarie	MAX PUNTEGGIO 25
CRITERIO 2: Qualità dell'organizzazione proponente intesa come: Efficacia ed efficienza attesa del modello organizzativo in relazione alle attività proposte. Sostenibilità economica del progetto desumibile da piano finanziario riferito all'intero periodo di concessione. Efficacia attesa del piano di animazione e comunicazione. Coerenza del profilo dell'organizzazione con le attività proposte nel progetto di gestione. Adeguatezza dello staff che sarà impegnato nello svolgimento delle attività proposte.	MAX PUNTEGGIO 25
CRITERIO 3: Qualità dell'offerta di ristorazione: prodotti km zero, prodotti tipici del territorio e gluten free presenti nel listino. Design, allestimento della struttura e degli arredi forniti per la clientela	MAX PUNTEGGIO 10
CRITERIO 4: Gestione integrata delle strutture orientata al soddisfacimento dei diversi interessi pubblici coinvolti senza possibilità di modifica di destinazione d'uso delle strutture	MAX PUNTEGGIO 10
CRITERIO 5:	MAX PUNTEGGIO

Gestione della Foresteria: modello organizzativo, personale impiegato, calendario e orari di apertura, servizi per l'utenza, le tariffe applicate per il pernottamento; il progetto di promozione turistica della struttura e delle attività e servizi integrativi.	10
--	-----------

OFFERTA MIGLIORATIVA	
Organizzazione di iniziative di animazione e/o intrattenimento gratuite all'interno degli spazi in uso	MAX PUNTEGGIO 10

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 50 per "il punteggio tecnico complessivo"**.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

All'elemento qualitativo ennesimo, cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0,20 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. I coefficienti, nell'ambito delle valutazioni discrezionali dei commissari, verranno determinati in base alla seguente scala di giudizio:

Coefficiente	Descrizione del giudizio
0,20	INSUFFICIENTE: la proposta non dimostra nessuna rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione in considerazione.
0,40	SCARSO la proposta dimostra mediocre rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione in considerazione.
0,60	SUFFICIENTE la proposta dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione in considerazione.
0,80	BUONO la proposta si dimostra idonea ed adeguata in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione in considerazione
1	OTTIMO proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione in considerazione, comporta apprezzabili miglioramenti nell'esecuzione del servizio, di efficacia e qualità dello stesso

Successivamente, la Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti.

OFFERTA ECONOMICA

Offerta migliorativa del canone di concessione	MAX PUNTEGGIO 10
--	-----------------------------

Al concorrente che, tra quelle ammesse a presentare l'offerta, avrà offerto il più alto rialzo sul canone posto a base di gara, sarà assegnato il punteggio massimo di punti 10.

Alle restanti, il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica:

$$Punteggio = \frac{Rialzo\ n.}{Rialzo\ massimo} \times 10$$

Importo annuo canone di concessione: **€ 4.800,00 (tremila/00)**.

18. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dal Responsabile del Procedimento ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio del presente disciplinare;

redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile del Procedimento:

provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura;

provvede alla pubblicazione del predetto provvedimento sul sito della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente e procede alla sua immediata comunicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede, in seduta riservata, all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura in seduta pubblica ed alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, per individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria, si procede al sorteggio in modalità informatica, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma telematica Asmecomm.

Il giorno e l'ora del sorteggio sono comunicate sempre attraverso la piattaforma telematica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale della stessa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento dell'Amministrazione.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie inerenti la presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo regionale sede di Lecce. Per le controversie inerenti il contratto è competente il Foro di Lecce.

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto della convenzione e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati in modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 GDPR 2016/679. Il titolare del trattamento è il Comune di Andrano.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, e dal Dlgs n. 101/2018 esclusivamente nell'ambito delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione della procedura di cui al presente disciplinare.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Pizza